

## **Appunto sull' A.C. 2576**

AssoParchi -Associazione Parchi Permanenti Italiani - che rappresenta i parchi tematici, acquatici e faunistici, tra i quali oltre 60 dei 100 parchi acquatici italiani, industria che ospita annualmente oltre 21,1 milioni di ospiti, prende atto con favore dell'avvio dei lavori sul DDL A.C. 2576, che risponde all'esigenza reale di aggiornare una normativa in materia di piscine inadeguata rispetto all'evoluzione del settore e alla sua articolazione in tipologie strutturalmente diverse tra loro.

Il provvedimento compie un passo significativo classificando i parchi acquatici come categoria autonoma (Tipologia A1.2, art. 3, comma 3, lett. b) rispetto alle piscine propriamente dette. Tuttavia, alcune disposizioni chiave, in particolare quelle dell'articolo 11, in materia di determinazione delle capienze e di rilevazione dei frequentatori, rimangono ancorate al modello della piscina natatoria tradizionale, generando un nuovo regime che, se non aggiornato, produrrà oneri tecnici sproporzionati e privi di utilità per la sicurezza dei bagnanti.

### **Il contesto normativo previgente**

L'Accordo Stato-Regioni del 2003 avrebbe dovuto garantire una disciplina uniforme delle piscine su tutto il territorio nazionale. A oltre vent'anni dalla sua adozione, il bilancio è di una frammentazione normativa persistente, in quanto solo tredici delle venti Regioni e Province autonome hanno provveduto a recepirlo con proprie leggi o determinazioni. Sei territori, alcuni dei quali rilevanti sul piano del numero di abitanti, restano dunque privi di una normativa locale, con inevitabili disparità di trattamento tra strutture che operano in condizioni di mercato analoghe. L'accordo citato prevede in ogni caso parametri nazionali di riferimento sulle capienze, senza i quali i gestori delle piscine e parchi acquatici dei territori non normati a livello locale avrebbero avuto forti difficoltà operative e autorizzative.

È esattamente questa frammentazione che la legge quadro ha il compito di superare. Il testo attuale del disegno di legge va dunque integrato con parametri nazionali, quanto meno per i parchi acquatici, derogabili eventualmente con disciplina regionale. In questo modo si salvaguardano le prerogative regionali, garantendo tuttavia al settore alcuni parametri uniformi, che, ad oggi, non sono presenti nel testo.

### **Le specificità dei parchi acquatici sul piano giuridico e operativo.**

Sul piano giuridico, i parchi acquatici sono formalmente qualificati come luoghi di pubblico spettacolo ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 del TULPS. La determinazione della capienza non spetta alle ASL o alle Regioni, bensì alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, organismo prefettizio multidisciplinare composto da Vigili del Fuoco, ASL e tecnici della pubblica amministrazione, che già applica norme di sicurezza rigorose e calibrate sulla complessità di questi contesti. L'applicazione delle disposizioni ordinarie sulle piscine genererebbe una duplicazione normativa priva di qualsiasi valore aggiunto per la tutela dei bagnanti.

Sul piano operativo, il parco acquatico è una struttura radicalmente diversa dalla piscina natatoria: si estende spesso su più ettari, ospita vasche ludiche di migliaia di metri quadrati, piscine a onde, flume ride, lagune per bambini e scivoli acquatici, con un pubblico in costante movimento tra le attrazioni, le aree verdi, i solarium e i servizi di ristorazione. In questo contesto, determinare la capienza vasca per vasca non fotografa il carico antropico reale della struttura e non fornisce dati utili alla gestione della sicurezza. Impone, al contrario, costi tecnologici inutili a operatori che già garantiscono, per obbligo di legge, sistemi di biglietteria automatizzata e controllo accessi con tornelli sull'intero perimetro del parco.

### **Proposte emendative**

All' art. 11, dopo il comma 2 (nuovo comma 2-bis) si propone l'introduzione di un comma specifico per i parchi acquatici, con il quale si stabilisca che: a) il numero massimo di bagnanti nella misura di un bagnante ogni 2 m<sup>2</sup> di specchio d'acqua, calcolato sulla somma totale delle vasche, con facoltà delle Regioni di determinare parametri specifici; b) il numero massimo di frequentatori determinato dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 141 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

All' art. 11, comma 3, si propone di inserire, dopo la parola "consentito", il seguente periodo: "Limitatamente alle piscine di categoria A1.2, il sistema per la rilevazione dei frequentatori è riferito all'intera superficie del parco acquatico". La previsione è coerente con i sistemi di controllo accessi già obbligatoriamente attivi, evita inutili duplicazioni di oneri gestionali e tecnologici e riflette la natura complessa e multifunzionale di tali strutture.

AssoParchi si dichiara pienamente disponibile a fornire ogni ulteriore elemento tecnico e documentale utile ai lavori della Commissione, anche in forma informale, e rimane a disposizione per collaborare alla migliore definizione del testo normativo.

Roma, 28 aprile 2026

Maurizio Crisanti